

## DM FER 4/7/2019

Dubbi e domande sull'attuazione del meccanismo incentivante sollevati dagli operatori in occasione del seminario Elettricità Futura del 5/09/19 e nelle fasi successive

Aggiornato al 29/10/2019

DOMANDA	RISPOSTA
<b>Inizio lavori / entrata in esercizio / accesso alle tariffe 2016</b>	
Un impianto con i requisiti e le caratteristiche per l'accesso diretto ai sensi del precedente decreto DM 2016, che ha ottenuto l'autorizzazione quest'anno, può beneficiare degli incentivi previsti dal DM 2019?	Sì. La deroga prevista dal DM 2019 riguarda la possibilità di iniziare i lavori, non esplicita un vincolo sulla data di ottenimento dei titoli autorizzativi. Pertanto, se gli impianti hanno i requisiti aderenti a quanto previsto dal DM 2016 per l'accesso diretto, non solo possono aver iniziato i lavori, ma possono anche essere in esercizio alla data di partecipazione al bando.
Un impianto con i requisiti e le caratteristiche per l'accesso diretto ai sensi del precedente decreto DM 2016 (ma vale anche per impianti a Registri e Aste in Tab C ex DM2016) può iniziare i lavori anche dopo la pubblicazione del nuovo DM 2019.	Sì. Se l'impianto che ha i requisiti per l'accesso diretto ha iniziato i lavori dopo la pubblicazione del DM 2019, non ci sono limitazioni, in quanto la deroga è sulla possibilità di partecipare sull'inizio lavori, ma non viene esplicitato da quando. Per quanto riguarda impianti ex aste e registri DM 2016 va segnalato che esiste un vincolo sull'entrata in esercizio, che deve necessariamente essere successiva all'ammissione in posizione utile in graduatoria.
Una volta che l'impianto con le caratteristiche di cui all'accesso diretto ex DM 2016 è entrato in esercizio entro l'anno dalla pubblicazione del DM 2019 e quindi ha "prenotato" la tariffa del DM 2016, l'inserimento in posizione utile in graduatoria è possibile sino al settimo registro? Cioè, se l'impianto è entrato in esercizio e presenta domanda di partecipazione a registro/asta senza entrare in posizione utile nelle prime graduatorie, può comunque continuare a ripresentare domanda fino al settimo registro?	Letteralmente l'articolo 7 del DM 2019 prevede che per l'accesso a una determinata tariffa si tiene conto della data di entrata in esercizio, quindi si può sostenere che sussista questa possibilità. La data di accesso in posizione utile è irrilevante, purché vengano rispettate le altre condizioni previste (purché non ci si avvalga dei criteri previsti all'art. 9 comma 2 lettere a), d),e) e f)) e solo laddove ci sia capienza del contingente (tenuto conto delle specifiche previste, es. meccanismi di riallocazione). L'impianto in tal modo però si espone al rischio di essere entrato in esercizio e per problemi legati alla capacità dei contingenti disponibili non riuscire comunque ad entrare in posizione utile in una delle 7 graduatorie.
L'articolo 7 del DM 2019 relativo alla determinazione delle tariffe incentivanti, prevede che la tariffa di riferimento DM 2016 può essere applicata agli impianti che entrano in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto. Cosa succede agli impianti ex DM 2016 che entrano in esercizio dopo tale termine?	Agli impianti ex DM 2016 che entrano in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto, si applicherà quanto previsto dall'art.7, comma 1, lettera a) relativo alle tariffe ex DM2016. Gli impianti che entrano in esercizio successivamente, nonché gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio entro un anno, ricadono nella lettera b) riguardante le tariffe dell'attuale Decreto. La specifica dell'anno di entrata in esercizio serve a chiarire quali sono i soggetti che hanno accesso alle tariffe ex DM 2016.
<b>Impianto ex accesso diretto e in Tab C ex DM2016</b>	
Un impianto iscritto in tabella C ma che ha anche i requisiti per l'accesso diretto, se entra in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del DM	Sì, esponendosi però al rischio di essere entrato in esercizio e non riuscire comunque ad entrare in posizione utile in una delle 7 graduatorie per incapacità dei contingenti.

<p>2019, può aspettare uno dei sette registri, essendosi comunque accaparrato la tariffa?</p> <p>Nella scelta di iscrizione va indicato impianto in tabella C o impianto con caratteristiche di cui all'accesso diretto DM2016?</p> <p>Lo stesso impianto poteva avere anche i requisiti per l'accesso diretto, ma venne deciso di iscriverlo in registro e rientrò in tabella C. Siccome i lavori risulteranno iniziati prima dell'apertura del registro, sarà possibile scegliere entrambi i criteri "lavori iniziati" piuttosto che "accesso diretto"? O, viceversa, occorrerà scegliere un criterio con priorità rispetto all'altro?</p> <p>Cosa succede se nel frattempo fosse cambiata titolarità?</p> <p>Risulta comunque come impianto in Tabella C?</p>	<p>Nel Regolamento Operativo di accesso agli incentivi (di prossima pubblicazione) è possibile venga disciplinato anche questo aspetto, trattandosi di una casistica interessante non prevista al momento. Se tale fattispecie non verrà disciplinata nel regolamento, potrà essere oggetto di una FAQ, di una news, ovvero di una precisazione sul tema specifico.</p> <p>Di fatto la sovrapposizione è possibile, un impianto pur avendo le caratteristiche per Accesso diretto avrebbe potuto partecipare ai Registri e dunque risultare in tabella C, perché il precedente decreto dava l'opzione: "puoi accedere direttamente" oppure "puoi partecipare". Per questa tipologia di impianto che abbia partecipato, risultando in tabella C, si consiglia di indicare ex TAB C, purché non sia già entrato in esercizio.</p> <p>Sulla titolarità il GSE ha mutuato un approccio che poi è stato valutato anche tra il 2012 e 2016: se l'ultima procedura risale al 2016, al 2019 può anche essere cambiata la titolarità.</p> <p>Esatto, poiché l'impianto è identificabile sulla base di un progetto approvato, che quindi fa capo a uno specifico titolo autorizzativo, a una concessione di derivazione (ove prevista). Se in un momento successivo l'impianto ha cambiato nome, rimane ugualmente identificabile.</p>
<p><b>Credito d'imposta impianti FV &lt; 20 kW</b></p>	
<p>Si prevede la futura possibilità da parte dei Ministeri competenti di fornire una prospettiva di più lungo periodo su tale forma di incentivazione?</p>	<p>Al momento non si hanno informazioni rispetto a tale possibilità.</p>
<p><b>Piattaforma negoziazione contratti PPA</b></p>	
<p>E' in fase di predisposizione qualche forma contrattuale standard che vada bene sia al cliente che acquista l'energia, sia al produttore che fa l'investimento, sia alla banca che deve valutare bancabile il contratto?</p>	<p>Nell'ambito del Decreto il GSE si occupa della qualifica degli impianti che possono iscriversi nella piattaforma. Pertanto non si occupa dei dettagli del contratto. Tuttavia, a livello europeo risulta che diverse associazioni di categoria ci stiano lavorando (ad esempio EFET dovrebbe aver pubblicato un contratto standard).</p> <p>Si ricorda che gli impianti che partecipano alla piattaforma non possono essere impianti incentivati. Il GSE strutturerà le modalità con cui le richieste di qualifica possono essere presentate. Il Decreto inoltre prevede la pubblicizzazione degli impianti che hanno richiesto e ottenuto la qualifica in modo da agevolare l'incontro tra domanda e offerta. Il GSE lavorerà per consentire tutte le attività prodromiche alla possibilità di avviare una piattaforma che abbia una sua consistenza e logicità, anche per sondare l'effettivo interesse degli operatori a questa fattispecie.</p>
<p><b>Incentivo a due vie</b></p>	
<p>Quale sarà il prezzo di riferimento dell'energia e in quale arco temporale?</p>	<p>Prezzo zonale orario</p>

<b>Premio per autoconsumo per impianti &lt; 100 kW</b>	
<p>Il requisito di autoconsumo almeno pari al 40% deve essere calcolato su base annuale? Che cosa succede se in un anno non si riesce a mantenere la soglia?</p>	<p>Presumibilmente verrà fornito un chiarimento su tale aspetto nel Regolamento Operativo per accesso agli incentivi che il GSE intende pubblicare entro il 30 settembre pv.</p> <p>In generale, trattandosi a tutti gli effetti di un premio si concorda sulla necessità di inquadrare un orizzonte temporale in cui la percentuale di autoconsumo dovrà essere rispettata.</p> <p>Al netto di ciò, che il mancato rispetto su quell'orizzonte temporale determini per sempre la possibilità di accedere al premio è ritenuta una penalizzazione eccessiva, proprio perché tale evenienza non è un requisito d'accesso o un criterio rispetto al quale il soggetto si presenta all' ammissione degli incentivi.</p> <p>[ndr aspetto confermato all'interno del Regolamento Operativo per accesso agli incentivi <i>Par. 3.2.8 Determinazione degli eventuali premi</i>]</p>
<b>Aggregato di impianti</b>	
<p>Nel caso in cui un aggregato di impianti sia in una posizione utile per l'accesso alle tariffe incentivanti, che cosa succede se uno dei soggetti che partecipano all'aggregato non realizza l'impianto nei tempi e nelle modalità definite dal decreto?</p>	<p>Questi aspetti verranno pienamente esplicitati e disciplinati nel Regolamento Operativo di accesso agli incentivi.</p> <p>In generale, sulla base dei contenuti dell'attuale decreto, si può ipotizzare che poiché gli impianti che partecipano in forma aggregata fanno istanza di accesso agli incentivi singolarmente, non dovrebbero essere previsti meccanismi di esclusione dell'aggregato derivanti dal fatto che un impianto non venga terminato nel tempo previsto. Pertanto, il caso di mancata realizzazione entro i termini non dovrebbe essere considerato come mancanza di un requisito.</p> <p>Altro discorso invece andrebbe fatto per un aggregato che si presenta con un criterio di priorità, qualora si accertasse il mancato possesso di un requisito anche su un solo impianto.</p> <p>Si ribadisce che per avere una visione completa di quale potrebbero essere le conseguenze anche su questa casistica, si rimanda al Regolamento di prossima pubblicazione.</p> <p>[ndr aspetto confermato all'interno del Regolamento Operativo per accesso agli incentivi <i>Par. 4.2.7 Aggregati d'impianto: motivi ostativi all'accoglimento, rinuncia e mancata realizzazione degli impianti</i>]</p>
<p>Un unico soggetto responsabile può presentare domanda come aggregato, aggregando più impianti?</p> <p>Tale soggetto, può essere sia soggetto aggregatore, sia soggetto titolare di impianti che non siano nelle condizioni di contiguità?</p>	<p>Sì.</p> <p>Sì.</p>
<p>Per l'aggregazione, nello specifico dell'asta, è prevista il possesso e dunque la presentazione del rating di legalità.</p> <p>Il rating va presentato da tutti gli aggregati e anche dall'aggregatore in un'unica soluzione oppure ognuno deve presentare il proprio in maniera indipendente?</p>	<p>Il GSE non chiede alcuna allegazione. La verifica verrà effettuata tramite il sito AGCM ad una determinata data, come esplicitato nel regolamento Operativo per l'iscrizione alle procedure. Quindi non è previsto un documento specifico da allegare.</p> <p>L'aggregatore non fa istanza al GSE. È uno strumento ai fini della presentazione della domanda, pertanto l'aggregatore non deve avere un suo rating di legalità.</p>

<b>Riduzione 5% a partire da 1° gennaio 2021</b>	
Riguardo alla riduzione delle tariffe di cui all'Allegato 1 a partire dal 2021, con particolare riferimento agli impianti eolici e fotovoltaici, il valore del 5% previsto per il gruppo A, vale anche per il gruppo A2?	No, il Decreto fa esplicito riferimento al solo gruppo A.
<b>Sistemi di accumulo</b>	
Come si combina l'incentivazione con i sistemi di accumulo, soprattutto in ottica di un incentivo determinato dal prezzo zonale: fa fede il prezzo zonale al quale viene prodotta l'energia o quello in cui l'energia viene immessa in rete?	<p>Alcuni dettagli più specifici sul tema saranno disciplinati nel Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi (di prossima pubblicazione), in quanto tra le modifiche introdotte da questo Decreto rispetto ai precedenti c'è un premio per l'autoconsumo, riservato agli impianti al di sotto di una certa taglia.</p> <p>Probabilmente si terrà conto dell'esperienza pregressa: un precedente sovrapponibile è quello della tariffa onnicomprensiva nel quinto conto energia fotovoltaico, per il quale si prevedono sistemi di misura adeguati alla tipologia di incentivo spettante. Le regole che saranno adottate potrebbero essere analoghe. Il GSE sta effettuando degli approfondimenti in tal senso, tenuto conto che ai fini dell'incentivo spettante non si può consentire che un accumulo che sia stato caricato da rete reimmetta energia che poi venga ammessa all'incentivo.</p> <p>[ndr aspetto confermato all'interno del Regolamento Operativo per accesso agli incentivi <i>Par. 3.1.6 Sistemi di accumulo</i>]</p>
<b>Impianto multisezione</b>	
Ho un'attività produttiva e ho intenzione di edificare un impianto FV per utilizzare l'energia elettrica prodotta. Parte della copertura dell'edificio è in lamiera e parte in eternit. Facendo un impianto multisezione posso comunque iscriverne le due sezioni d'impianto nei diversi registri oppure ciò non è contemplato e quindi dovrò rinunciare alla possibilità di realizzare un impianto su tutta la copertura?	<p>Non sono previsti Impianti multisezione in questo Decreto.</p> <p>Per accedere al gruppo A2 la taglia dell'impianto deve essere commisurata alla superficie rimossa, quindi si può accedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al gruppo A su tutta la superficie,</li> <li>- al gruppo A2 rimuovendo l'amianto</li> </ul> <p>Ma non è possibile realizzare fare un impianto multisezione.</p>
<b>PAS</b>	
In ambito di procedura abilitativa semplificata (PAS), il documento da allegare in fase di iscrizione ai registri è la domanda trasmessa, oppure è necessaria un'attestazione da parte dell'ente comunale?	<p>L'attestazione comunale, come esplicitato nel Decreto, è indispensabile qualora la PAS non sia stata presentata almeno 30 giorni prima.</p> <p>Esemplificativamente, se ai fini dell'iscrizione viene presentata una PAS due giorni prima, senza un'attestazione dell'ente da cui risulta che quel titolo è consolidato e che quindi l'istruttoria comunale si è esaurita, non si ritiene siano decorsi i termini per poterlo considerare consolidato.</p> <p>Ulteriore precisazione: nel precedente decreto la data del titolo autorizzativo era un criterio, nell'attuale Decreto il requisito da attestare è che il titolo sia consolidato, la data non ha questa importanza.</p> <p>Quindi se si tratta di una PAS rispetto alla quale l'operatore non ha ricevuto alcuna attestazione, lo stesso si deve premurare di effettuare la verifica sui 30 giorni per il silenzio assenso. Non è necessario un'attestazione in quel caso. E' necessaria nel caso in cui non siano decorsi 30 giorni, nel momento in cui l'operatore si iscrive al portale, perché in quel caso quel titolo abilitativo non è consolidato da legge.</p>

<p>Nel caso in cui si ricevano prescrizioni decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda all'ente comunale, il titolo autorizzativo si intende consolidato oppure no?</p>	<p>L'operatore dovrebbe valutare il modo migliore che gli consenta di attestare che il titolo sia consolidato, idoneo ed efficace.</p> <p>Al netto di ciò, se vengono meno i requisiti per l'ottenimento della PAS, possono esserci casi in cui l'atto viene annullato, rientrando nell'ambito di tutte quelle verifiche che possono essere svolte anche a valle della formazione a graduatoria. In questo caso sussistono condizioni di rischio, in quanto si tratta di un atto amministrativo che può essere soggetto ad annullamento e revisioni. Fortunatamente le casistiche di questo genere sono di fatto minime.</p>
<p><b>Componenti rigenerati</b></p>	
<p>In relazione all'utilizzo dei componenti rigenerati (per i cui impianti è prevista la decurtazione della tariffa del 20%), requisiti e caratteristiche verranno indicati nel documento in fase di redazione?</p>	<p>Si. Si precisa inoltre che la decurtazione percentuale è prevista solo per gli impianti ammessi ai registri. Questo non vuol dire che gli impianti ammessi alle aste non possano utilizzare tali componenti, ma che non è prevista una decurtazione della tariffa. Ricordiamo invece che sono sempre esclusi gli impianti fotovoltaici per i quali è previsto uso di sole componenti nuove.</p>
<p><b>Impianti ubicati in altri Stati membri</b></p>	
<p>Quali sono le attività che il GSE ha avviato per permettere la partecipazione ai meccanismi incentivanti di impianti ubicati in altri Stati membri?</p>	<p>Per quanto riguarda il rapporto con altri Stati membri ad oggi non risultano sussistere accordi di reciprocità per cui attualmente non risulta essere possibile ad impianti realizzati in altri Stati accedere agli incentivi previsti all'attuale Decreto.</p> <p>Una delle differenze dell'attuale Decreto rispetto ai precedenti è l'aver previsto sette procedure che copriranno più di 2 anni, ovvero un orizzonte temporale abbastanza ampio.</p> <p>Non è dunque esclusa la possibilità di accesso di tali impianti per il futuro, sebbene la relativa regolazione presumibilmente non sarà semplice. Per esempio, se uno dei requisiti fosse anche solo il consolidamento del titolo autorizzativo, il GSE dovrebbe confrontarsi con gli iter autorizzativi in un altro Stato membro, che andrebbero valutati in termini di reciprocità, rispetto ad impianti che teoricamente dovrebbero gareggiare.</p>
<p><b>Frazionamento potenza</b></p>	
<p>Si pone all'attenzione il caso di due o più impianti della stessa fonte individuati da differenti titoli autorizzativi e da differenti codici nel sistema Gaudì di Terna, che potrebbero incorrere nelle condizioni di frazionamento, per cui vengano iscritti come un unico impianto ai registri/aste. Qual è il codice Gaudì che occorrerà indicare?</p>	<p>Ciascun impianto dovrà iscriversi singolarmente, pertanto non occorrerà inserire il CENSIMP dell'altro impianto o fare modifiche all'anagrafica Gaudì, anche perché se il POD e il CENSIMP sono distinti, tali rimangono.</p> <p>Ma, trattandosi di due impianti della stessa fonte, vicini e appartenenti allo stesso soggetto, sarebbe scorretto riconoscerli come impianti distinti ai fini dell'accesso agli incentivi. Fermo restando che per quanto riguarda la rete rimangono impianti distinti.</p> <p>Per cui l'applicativo domanderà la potenza dell'impianto (art. 2, tabella Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste, che definisce una potenza diversa per ciascuna tipologia di impianto). Se l'impianto è così vicino a un altro impianto della stessa potenza e che appartiene a un soggetto riconducibile, avrà una potenza articolo 2, che è definita tecnicamente, nonché una potenza articolo 5, ai fini dell'accesso agli incentivi, che è pari alla somma delle potenze dei singoli impianti.</p>
<p><b>Tariffe impianto idroelettrico</b></p>	
<p>La tariffa di riferimento per un impianto idroelettrico che entra in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto, sarà quella del 2016?</p>	<p>Sì, è una possibilità purché non ci si avvalga dei criteri previsti all'art. 9 comma 2 lettere a), d), e), f).</p>

<p>Entra in uno dei prossimi registri, quello di settembre o quello di gennaio?</p> <p>È facoltà dell'impianto decidere di offrire il 10% di sconto che era previsto nel 2016?</p> <p>Se l'impianto era già iscritto in tabella C nel DM2016 e aveva offerto il 10% di sconto, è costretto ad offrirlo nuovamente o può puntare alla tariffa piena?</p>	<p>Sì.</p> <p>Sì.</p> <p>Questo aspetto potrà essere oggetto di chiarimenti nelle Procedure Operative per l'accesso agli incentivi di imminente pubblicazione, tuttavia al momento il GSE non si aspetta che l'impianto debba necessariamente confermarlo se ne ha fatto richiesta nel 2016. Si ritiene che chi faccia questo ribasso sia un soggetto che pur volendo accedere alla tariffa del 2016 e avendone facoltà, voglia avvantaggiarsi ai fini della formazione della graduatoria, penalizzandosi di un 10% rispetto alla tariffa del 2016.</p> <p>[n.d.r. aspetto confermato all'interno del Regolamento Operativo per accesso agli incentivi <i>Par. 3.2.5 Livello di incentivazione in funzione della tipologia di fonte e di impianto</i>].</p>
<p><b>Portale FER</b></p>	
<p>Quando sarà pubblicata la guida all'utilizzo del portale FER?</p> <p>Durante l'apertura del portale sarà possibile comunicare con il GSE tramite chat o call center, in caso di dubbi sul sistema?</p>	<p>Pubblicata la Guida all'utilizzo del Portale FER-E lo scorso 24 settembre 2019.</p> <p>Sicuramente il canale sarà quello del contact center in caso di anomalia. Come nei precedenti bandi, per quanto riguarda le segnalazioni di anomalie, il GSE cercherà di garantire, per quanto possibile, risposte tempestive, per consentire agli operatori di presentare le domande all'interno dei 30 giorni previsti.</p>
<p>Per un impianto già iscritto nel 2016 e non risultato in posizione utile, è possibile rientrare nei portali, ritrovare tutti i dati e apportare modifiche o, viceversa, occorre ricaricare tutti i dati ex novo?</p>	<p>No, non è possibile rientrare e modificare i dati precedentemente caricati, anche perché la struttura del portale è completamente diversa. Quello che si prevede è la possibilità di individuare il precedente impianto o tramite la diretta indicazione del precedente codice FER, o con una chiave doppia – Censimp e codice FER - in modo da evitare errori di digitazione, ovvero con un menu a tendina tramite cui l'operatore possa individuare il precedente codice FER.</p> <p>Il vincolo "rilassato" sulla titolarità non consente al soggetto che fa la domanda di presentare la sua precedente richiesta.</p>
<p><b>Edificio rurale</b></p>	
<p>Per gli impianti appartenenti al gruppo A2 è possibile chiarire che cosa si intende con edificio rurale? Può anche essere un edificio civile che si trova in una zona rurale?</p>	<p>Nel Regolamento Operativo per l'iscrizione ai registri/aste, è stato esplicitato (Allegato C) che ci sono due categorie catastali: A6 e D10 e che il requisito di ruralità può essere attestato sulla base delle indicazioni del Decreto MEF del 2012. Era previsto che il requisito di ruralità potesse essere attestato su documentazione catastale.</p> <p>Quindi se al catasto risulta una di quelle due sigle, va bene, diversamente deve essere comunque attestato con quelle modalità.</p>
<p><b>Requisiti d'accesso per le aste</b></p>	
<p>Registrazione su Gaudi e validazione da parte del gestore di rete. Come avviene lo scambio di informazioni e qual è il momento in cui viene rilevata questa validazione da parte del gestore?</p>	<p>Si raccomanda di monitorare che lo stato risulti validato su Gaudi. Formalmente ciò richiede un certo numero di giorni, indicativamente 5 gg da parte del gestore di rete. Si consiglia quindi di tenere conto di tali tempistiche, per evitare di trovarsi nella condizione di non potersi iscrivere qualora il gestore di rete non avesse validato il CENSIMP su Gaudi. Il flusso da parte di Gaudi verso GSE è quotidiano. Il possibile ritardo da parte del GSE potrebbe essere di un giorno, perché sprovvisto di un aggiornamento in tempo reale.</p>

<b>Pensiline</b>	
Gli impianti fotovoltaici su pensiline possono essere ammessi agli incentivi? Le pensiline sono considerati edifici?	<p>Rispetto alla definizione contenuta nella legge 27/2012, che disciplina l'impossibilità di incentivare gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, non ci sono grandi innovazioni. Non è a terra ciò che è installato su edifici, serre, barriere acustiche o fabbricati rurali, né su pergole, tettoie e pensiline (per esclusione rispetto a quanto previsto dall'art.2 comma 1 lettera c).</p> <p>Nel regolamento di accesso agli incentivi il GSE definirà che tipo di requisiti, limiti, debbano essere verificati per poter inquadrare queste fattispecie di impianti, in modo che non si tratti di costruzioni chiaramente volte ad eludere i limiti della norma. Non ci saranno grandi innovazioni rispetto a quanto definito in precedenza nei conti energia, pertanto si partirà da un consolidato consistente.</p>
<b>Cave</b>	
E' possibile iscrivere a Registro un impianto su cava che non è ancora chiusa, ma che verrà chiusa successivamente all'entrata a Registro?	Si, l'iscrizione è possibile ma non potrà essere indicato il criterio di priorità relativo all'installazione dell'impianto su cava.
Relativamente ai progetti fotovoltaici su ex cave dismesse, per quanto riguarda la possibilità di ammetterli in fase di asta/registro, è possibile considerare progetti localizzati su ex cave dismesse anche se dalla destinazione urbanistica il terreno è accatastato come agricolo e non come industriale?	No, perché se il terreno è accatastato come agricolo ricade nel divieto di incentivo previsto dalla legge 27/2012.
Per ex cave dismesse è necessario l'ottenimento di un titolo autorizzativo dalla parte della regione?	Esatto, questo è anche esplicitato in Allegato C al Regolamento Operativo per la partecipazione alle procedure.
<b>Cumulabilità</b>	
C'è compatibilità tra il super-ammortamento con l'accesso agli incentivi del DM FER 19?	<p>Si. Il nuovo DM 4/7/19 per quanto riguarda le condizioni di cumulabilità degli incentivi fa riferimento a quanto disposto dall'art. 28 del DM 23/06/16, che a sua volta richiama le disposizioni di cui all'art. 26 del DLgs 28/2011 che esplicita ciò che è cumulabile e ciò che non lo è.</p> <p>In particolare, al comma 3, lettera c dell'art. 26 è previsto che gli incentivi possano essere cumulabili con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.</p> <p>In uno dei chiarimenti fornitici nell'ambito del tavolo GSE- Elettricità Futura dello scorso ottobre il GSE ci ha confermato che super e iper-ammortamento, essendo misure assimilabili a "detassazione del reddito d'impresa", risultano cumulabili con gli incentivi di cui al DM 23/06/2016.</p> <p>Tale quadro dovrebbe restare valido anche nell'ambito del nuovo regime incentivante.</p>
<b>Impianti idroelettrici su consorzi irrigui e di bonifica</b>	
Nel caso di impianti idroelettrici su consorzi irrigui è cambiato qualcosa rispetto al precedente decreto?	No. Il DM 4/7/2019, all'arti. 21 comma 1 lettera c) fa espressamente riferimento all'articolo 22 del DM 23/06/2016 " <i>disposizioni per consorzi di bonifica e irrigazione</i> ", restano dunque valide tali disposizioni e in dettaglio quanto riportato nelle Procedure Operative 2019 che ricalcano fedelmente – sul punto – dalle Procedure Applicative del 2017.

GO e Incentivi	
<p>Il DM 4/7/2019 all'art. 17 comma 1 lettera b) stabilisce tra i requisiti di accesso alle procedure per gli impianti appartenenti al gruppo C quello che prevede che gli stessi <i>"non beneficino alla data di pubblicazione e avvio della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi delle norme statali"</i>.</p> <p>Nel regolamento operativo di iscrizione ai registri ed aste al par. 2.3.4 Ulteriori requisiti per gli impianti appartenenti al Gruppo C (rifacimenti) si precisa, tra le altre cose, che <i>"per impianti titolari di qualifica IAFR, il Soggetto Responsabile è altresì tenuto, a pena di esclusione, a comunicare al GSE [...] la rinuncia alla qualifica stessa e ai suoi effetti a decorrere dalla data di presentazione della stessa"</i>. Cosa succede nel caso di un vecchio impianto idroelettrico che non beneficia più di incentivi, ma le sole garanzie di origine GO che vengono vendute ad un trader?</p>	<p>Attualmente il GSE rilascia la Garanzia di Origine per gli impianti per cui sia stata richiesta e che abbiano ottenuto la qualifica IGO (non IAFR), attestante la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. La qualifica IGO può essere richiesta dai produttori che hanno la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili ad esclusione degli impianti oggetto delle Aste GO e cioè quelli che si avvalgono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del Ritiro Dedicato dell'energia (D.Lgs. 387/2003);</li> <li>• del meccanismo dello Scambio sul Posto (Delibera 74/08);</li> <li>• di incentivi onnicomprensivi che prevedano il ritiro dell'energia (impianti convenzionati CIP 6/92 e TO) da parte del GSE.</li> </ul> <p>Questo schema dovrebbe restare valido per cui se un impianto si iscrive alle procedure di asta o registro optando per l'incentivo potrà continuare ad ottenere le GO. Nel Regolamento Operativo infatti non vi è alcun riferimento alla qualifica IGO.</p> <p>Nel Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019 è stato chiarito tale aspetto: <i>"Si precisa che, l'energia prodotta e immessa in rete, e le eventuali Garanzie d'Origine per gli impianti che richiedono l'accesso all' "Incentivo", restano nella disponibilità del Soggetto Responsabile"</i>. (Paragrafo 3.2.6. Determinazione del livello di incentivazione per i nuovi impianti).</p>
Cauzione registri	
<p>La cauzione Registri per gli impianti sopra i 100kW (art 9.6 DM19) verrà richiesta in forma di fideiussione. Tuttavia, l'art.9.6 DM19 rimanda agli art. 14 e 15 che sono articoli che riguardano espressamente le sole aste. Tale riferimento è corretto, e quindi è necessario tener conto di quanto disposto dagli articoli 14 e 15, salvo che la % (misura) applicata è diversa?</p> <p>Nel caso di un impianto idroelettrico, la soglia di potenza 100 kW ai fini della fideiussione a quale tipologia di potenza si riferisce? Potenza di concessione o potenza delle macchine?</p> <p>Se si predispone e allega una fideiussione calcolata sbagliata, il GSE rigetta la domanda?</p>	<p>Per le cauzioni dei registri per impianti al di sopra dei 100kW valgono i termini e le modalità di cui agli articoli 14 e 15 (seppure questi riportino espressamente nel titolo "aste"). L'unica differenza tra i due sistemi di cauzione previsti per aste e registri è l'entità: rispettivamente cauzione definitiva pari al 10% e al 2% dei costi di investimento standard e cauzione provvisoria pari al 50% della cauzione definitiva.</p> <p>In merito a quale sia la potenza da considerarsi ai fini della fideiussione il Regolamento Operativo GSE specifica al <i>Par. 5.2 "Fideiussione provvisoria e fideiussione definitiva"</i>:</p> <p><i>"Ai fini dell'emissione delle fideiussioni, il costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto e convenzionalmente determinato come segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per gli impianti fotovoltaici, moltiplicando la potenza dell'impianto ai sensi dell'art.2.1.b del DM2019 per 1.000 €/kW (DM2019, art.12.3);</li> <li>- per gli impianti diversi dai fotovoltaici, moltiplicando la potenza dell'impianto ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 per il 90% del costo specifico di riferimento di cui alla Tabella I dell'Allegato 2 del DM2016 (DM2019, art.15.3)".</li> </ul> <p>Quindi per gli impianti idroelettrici la potenza di riferimento è la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua.</p> <p>Il GSE è tenuto a rigettare qualunque richiesta che a seguito di verifica preliminare risulti non coerente con la documentazione da fornire. Tra i motivi di esclusione riportati nel Regolamento Operativo al <i>Par. 2.8 "Motivi di esclusione dalle graduatorie dei Registri o delle Aste"</i> figurano espressamente la <i>"mancata costituzione e/o allegazione della fideiussione provvisoria adeguata (ove richiesta)"</i> e la <i>"costituzione e/o allegazione della fideiussione provvisoria non conforme ai requisiti previsti dal Decreto e dal presente Regolamento (ove richiesta)"</i>.</p>

**Impianti idroelettrici: criteri di priorità [FAQ del 29/10/2019]**

Esiste, ai sensi dell'art.9 comma 2 lett. c) del DM 4 luglio 2019, un ordine gerarchico/priorità di aggiudicazione fra le n.4 tipologie costruttive del vecchio accesso diretto?

In altre parole, i progetti che rientrano nella prima tipologia costruttiva – primo romanino dell'art. 4 comma 3 lett. b) del DM 23.6.2016 – hanno una priorità di aggiudicazione all'interno dei registri del Gruppo B rispetto ai progetti rientranti nelle altre tre casistiche (e così via per i progetti della seconda tipologia rispetto a quelli della terza e quarta).

Questa priorità di aggiudicazione prescinde anche dall'eventuale tariffa offerta (es. un progetto che rientra nel primo romanino ha una priorità di aggiudicazione rispetto ad un progetto che rientra negli altri romanini nonostante quest'ultimo progetto presenti un'offerta al ribasso maggiore del primo progetto)?

Con riferimento ai criteri di cui all'art.9.2.c).i., Decreto e Regolamento Operativo specificano che le caratteristiche costruttive di cui ai punti i., ii., iii, e iv dell'art. 9.2.c) si applicano "nell'ordine"; ai fini della graduatoria, pertanto, si applicano gerarchicamente.

**Impianti idroelettrici: offerta 10% - accesso alle tariffe 2016 / tariffe 2019 [FAQ del 29/10/2019]**

Ci confermate che, nell'ipotesi in cui si iscriva al registro un progetto mini-idro ad acqua fluente che rientra in una delle n.4 tipologie costruttive del vecchio accesso diretto, si presenti uno sconto del 10% sulla tariffa di riferimento del DM 2016 (210 €/MWh – 10%), il progetto risulti poi aggiudicatario del registro, ma non riesca ad entrare in esercizio entro un anno dalla pubblicazione del DM 2019 (entro il 9.8.2020), si applicherà la tariffa di riferimento del DM 2019 senza alcuna riduzione (155 €/MWh senza sconto del 10%).

Si. Infatti, i Soggetti Responsabili che, in fase di iscrizione ai Registri dei Gruppi A o B, non indichino alcuno dei criteri di priorità di cui all'art.9.2 lettere:

- a), c.d. "impianti installati su discariche, cave, aree bonificate ecc". (valevole per il solo gruppo A);
- d), c.d. "colonnine di ricarica";
- e), c.d. "aggregato";
- f), c.d. "riduzione percentuale";

devono dichiarare se, per il calcolo della Tariffa offerta (DM2019, art.7.1 e 7.2) ai fini della formazione della graduatoria (DM2019, art.9.2.g), intendono applicare la Tariffa di riferimento prevista dal:

- DM2019 (All.1, Tab.1.1), nel qual caso, avendo applicato tale tariffa ai fini della formazione della graduatoria, la stessa sarà adottata per il calcolo della Tariffa spettante anche per gli impianti entrati in esercizio entro il 9 agosto 2020 incluso (un anno dalla pubblicazione del DM2019);
- DM2016 (All.1, Tab.1.1), nel qual caso, pur avendo applicato tale tariffa ai fini ai fini della formazione della graduatoria, la stessa sarà comunque adottata per il calcolo della Tariffa spettante esclusivamente per gli impianti entrati in esercizio entro il 9 agosto 2020 incluso;

Nel secondo caso, i Soggetti Responsabili possono inoltre richiede l'applicazione della tariffa pari al 90% di quella del DM2016, (DM2016, art.10.3.c, richiamato dal DM2019, art.7.1.a).

È opportuno precisare che, nel caso descritto al precedente periodo, la tariffa pari al 90% di quella del DM2016 sarà adottata quale Tariffa offerta ai fini del criterio di priorità "della minore Tariffa offerta" DM2019, art.9.2.g, fermo restando che, qualora l'impianto risulti in posizione utile, tale valore sarà applicato, ai fini del calcolo della Tariffa spettante, solo

	<p>nel caso l'impianto entri in esercizio entro il 9 agosto 2020 incluso e diversamente sarà applicata la tariffa del DM2019 (All.1, Tab.1.1).</p> <p>Non sarà invece comunque considerata alcuna riduzione ai fini dell'applicazione del criterio "maggiore riduzione percentuale offerta" (DM2019, art.9.2.f).</p>
--	--

**Nuovi impianti, Potenzianti, Rifacimenti - accesso alle tariffe 2016 / tariffe 2019 [FAQ del 29/10/2019]**

<p>Ci confermate che il regime transitorio dei 12 mesi (regole DM FER1 + tariffe DM 2016) può applicarsi anche ad interventi su impianti esistenti (potenziamenti e rifacimenti)?</p> <p>Il decreto infatti non circoscrive espressamente questa possibilità ai soli impianti di nuova costruzione, ma nel portale FER-e non sembra esserci una schermata in cui indicare (come per impianti nuovi) il regime di incentivazione per il quale si sceglie di "concorrere".</p> <p>Dalle vostre procedure la scelta parrebbe automatica, sulla base della data di entrata in esercizio (pagina 49 del "Regolamento operativo iscrizione registri e aste" "2.4.2 Riduzione percentuale offerta per i Registri Gruppo C).</p>	<p>Gli impianti diversi dai fotovoltaici iscritti a Registri ed entrati in esercizio entro il 9 agosto 2020 (incluso) possono accedere alle tariffe del DM2016 indipendentemente dalla categoria.</p> <p>In particolare, nel caso di impianti iscritti ai Gruppi A o B, il DM2019 prevede (art.7.1.a) che ai fini dell'accesso alle tariffe del DM 2016 i soggetti responsabili non si possano avvalere dei criteri di priorità di cui all'art.9.2, lett. a), d), e) ed f).</p> <p>Per detti Gruppi si applica però a prescindere il criterio di priorità della "minor tariffa" (art.9.2.g). Ai fini della formazione della graduatoria è perciò necessario richiedere al soggetto che in fase di iscrizione non abbia espresso la volontà di avvalersi dei criteri di cui alle lett. a), d), e) ed f) di quale tariffa (DM2019 vs DM2016) intenda avvalersi ai fini del criterio di cui alla lett. g). Quanto sopra si applica per tutte le categorie di intervento previste dal DM2019 per le rispettive fonti nei gruppi A e B.</p> <p>Per i Registri del Gruppo C non è previsto alcun vincolo sui criteri di priorità, e in particolare su quello della riduzione di offerta, ai fini dell'accesso alle tariffe del DM2016, né è previsto il criterio di priorità della "minor tariffa" (artt. 7 e 17). Per tale ragione non è necessario richiedere a quale tariffa si intenda accedere e l'eventuale riduzione viene applicata alla tariffa del DM 2016 o del DM2019 in funzione della sola data di entrata in esercizio.</p> <p>La differenza di trattamento tra le due tipologie di intervento è dunque dettata dalle rispettive previsioni del Decreto.</p> <p>In ottemperanza a quanto previsto dal DM2019, per i Gruppi A e B, determinano l'applicazione della Tariffa del DM2019 indipendentemente dal fatto che gli impianti entrino in esercizio entro o oltre il 9 agosto 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la richiesta di riduzione (art.9.2.f), così come i criteri lett.a), d) ed e),</li> <li>• la richiesta della tariffa del DM2019 ai fini del criterio di cui all'art. 9.2.g).</li> </ul> <p>Per gli impianti dei Gruppi A e B i cui soggetti non richiedano nessuno dei criteri di lett.a), d), e) ed f), il soggetto deve specificare la tariffa da applicare, e l'eventuale riduzione del 10% in caso di Tariffa DM2016, ferme restando le condizioni ivi previste.</p> <p>Nel caso di Registri Gruppo C, per quanto detto, non è necessario specificare la tariffa DM2019 o DM2016 e, come precisato nel Regolamento, la Tariffa di riferimento adottata è quella prevista dal DM2016, per gli impianti entrati in esercizio entro il 9 agosto 2020 incluso, o dal DM2019, per gli impianti entrati in esercizio in data successiva.</p>
--	---